



**Ordinanza del DFF
sulle agevolazioni doganali per le merci
in base allo scopo d’impiego
(Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)**

Modifica del 23 luglio 2025

L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini,
visto l’articolo 14 capoverso 3 della legge del 18 marzo 2005¹ sulle dogane,
ordina:

I

L’allegato 1 dell’ordinanza del 4 aprile 2007² sulle agevolazioni doganali è modifi-
cato come segue:

*Modifica di aliquote di dazio delle voci di tariffa 1008.4029, 1008.5029, 1008.6039,
1008.9027, 1104.2220 e 1104.2932*

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
1008. 40 29	Fonio (<i>Digitaria spp.</i>)	per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	7.00
1008. 50 29	Quinoa (<i>Chenopodium quinoa</i>)	per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	7.00
1008. 60 39	Triticale	per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	7.50
1008. 90 27	Altri cereali	per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	7.00

¹ RS 631.0
² RS 631.012

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
1104. 22 20	Altri cereali lavorati di avena	per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	13.20
1104. 29 32	Altri cereali lavorati di orzo	per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	13.20

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2025.

23 luglio 2025

Ufficio federale della dogana
e della sicurezza dei confini:
Pascal Lüthi